SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

97G0227

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 8 maggio 1997, n. **197**.

Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni;

Vista la convenzione tra il Ministero del poste e delle telecomunicazioni e la società concessionaria SIP - oggi Telecom Italia S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale è stato approvato il vigente regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, recante modificazioni al vigente regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484;

Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, con il quale è stato approvato il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;

Vista la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1995 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Considerata l'esigenza di apportare le opportune integrazioni ai fini di meglio tutelare gli abbonati al servizio telefonico;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Ritenuto, con riferimento alla parte relativa al terzo comma dell'articolo 4, di doversi adeguare parzialmente al parere del Consiglio di Stato, in quanto, per soddisfare esigenze tecniche, appare necessario prevedere esplicitamente la risoluzione del contratto dopo il decorso di un congruo termine di sospensione del servizio;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A

il seguente regolamento concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Oggetto del presente regolamento di servizio è la disciplina del servizio telefonico di base, di seguito denominato servizio telefonico.

2. Considerata la specificità dei servizi radiomobili, è opportuno che gli stessi costituiscano oggetto di apposita disciplina e pertanto rimangono provvisoriamente ancora disciplinati, nei limiti del rinvio contenuto nei decreti ministeriali 13 febbraio 1990, n. 33 e 8 novembre 1993, n. 512, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, successivamente modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, fino all'emanazione di un nuovo regolamento di servizio specifico per detti servizi.

Art. 2.

Rapporto tra il gestore del servizio telefonico e gli abbonati

1. I rapporti fra il gestore del servizio telefonico di seguito denominato «gestore» e gli abbonati sono regolati dalle disposizioni previste nei successivi articoli.

2. Il gestore e l'abbonato osservano tutte le disposizioni di legge e regolamentari, nonché le disposizioni tecniche che regolano la materia degli impianti interni, supplementari ed accessori.

3. Il gestore comunica agli abbonati, con la massima tempestività e con le modalità più idonee, tutte le informazioni rilevanti sulle normative che regolano il rapporto fra l'abbonato e il gestore medesimo. In particolare il gestore fornisce agli abbonati le informazioni

relative al regolamento di servizio nonché comunica agli stessi le condizioni economiche di offerta del servizio telefonico praticate dal gestore nonché il costo addebitabile all'utenza di rete fissa allorché effettui chiamate destinate ad utenti di reti radiomobili e le loro eventuali modifiche. A tal fine, sarà garantito un servizio gratuito di assistenza agli abbonati.

4. Ogni anno ciascun abbonato ha diritto a ricevere dal gestore l'elenco di tutti gli abbonati della rete urbana di appartenenza in cui esso è inserito.

5. Su richiesta dell'abbonato e ove previsto dietro pagamento di apposito corrispettivo, il gestore fornisce, tempestivamente e compatibilmente con le risorse tecniche disponibili, servizi innovativi. L'elenco dei servizi, il loro costo, le modalità di accesso ed, in generale, la loro disciplina sono pubblicati annualmente sull'Avantielenco. Per quelli attivati in corso d'anno, il gestore organizza un'idonea campagna informativa.

6. Il presente regolamento di servizio si applica di diritto a tutti i rapporti in essere alla data della sua entrata in vigore, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli abbonati.

Capo I

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Art. 3.

Utilizzo del servizio da parte di terzi

1. L'abbonato può permettere ad altri di usufruire del servizio ma non può chiedere un corrispettivo maggiore di quanto l'abbonato medesimo è tenuto a corrispondere al gestore, a titolo di traffico, in relazione alle condizioni economiche vigenti.

2. È proibita la cessione a terzi, per qualsiasi ragione, del contratto di abbonamento telefonico.

3. La violazione delle disposizioni sopracitate comporta la restituzione dell'importo non dovuto e dà titolo al gestore di risolvere il contratto.

Art. 4.

Inizio e durata del servizio - Contributo impianto

1. Il contratto di abbonamento si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte del richiedente — residente, domiciliatario o dimorante dell'immobile ove sara installato l'impianto — e comunque a seguito dell'attivazione del servizio. In ogni caso, il canone di abbonamento decorre dal giorno in cui il servizio viene attivato.

2. Le modalità di attivazione del servizio sono pubblicate sull'Avantielenco e, comunque, rese note all'abbonato nelle forme più opportune.

3. Il mancato pagamento, entro dieci giorni dalla ricezione da parte dell'abbonato, della bolletta dove è fatturato il contributo impianto, comporta la sospensione integrale del servizio, ivi compreso il ricevimento delle chiamate. Persistendo il mancato pagamento per ulteriori venti giorni il contratto è risolto di diritto.

4. Il contratto di abbonamento ha, salvo quanto di seguito previsto, durata minima di un anno ed è a tempo indeterminato.

5. Qualora l'abbonato receda dal contratto prima della scadenza del primo anno, esso è tenuto a pagare il canone di abbonamento anche per i mesi restanti.

6. Per la cessazione del contratto negli anni successivi al primo, l'abbonato comunicherà la sua decisione di recedere dal contratto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata con almeno 15 giorni solari di anticipo rispetto alla data di decorrenza del recesso medesimo. Ai fini della fatturazione, l'abbonato è comunque tenuto a pagare il corrispettivo dei servizi usufruiti ed il rateo di canone relativo al periodo di fatturazione in corso alla data di decorrenza del recesso.

7. Per gli abbonamenti temporanei di durata inferiore ad un anno, che possono essere concessi in occasione di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive, per le necessità degli organi d'informazione e per altre esigenze di pubblica utilità e/o di interesse collettivo, l'abbonato dovrà pagare quanto previsto dalle condizioni economiche vigenti.

Art. 5.

Il numero telefonico - Cambio numero

1. Il gestore può modificare, per comprovate ragioni tecniche, il numero assegnato all'abbonato, dando allo stesso almeno novanta giorni solari di preavviso avvertendolo o con apposita lettera o tramite bolletta.

2. In questo caso il gestore si impegna a fornire, salvo casi di dimostrata impossibilità tecnica, un servizio di informazione gratuito sia per il chiamante sia per l'abbonato, circa la modifica del numero per un periodo di quarantacinque giorni solari, a decorrere dalla data di modifica del numero. Sono fatte salve le ragioni di riservatezza nei casi di cui all'articolo 6.

3. Se il gestore effettua il cambio numero senza ottemperare a quanto sopra previsto, l'abbonato avrà diritto agli indennizzi previsti all'articolo 39.

4. A richiesta dell'abbonato è prolungato, a pagamento, il servizio d'informazione di cambio numero per il periodo massimo del successivo quadrimestre.

5. L'abbonato può richiedere al gestore che il messaggio di cambio numero sia fornito anche in una lingua diversa dall'italiano. Questo servizio viene reso compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed è a pagamento tranne nei casi previsti per legge.

6. L'abbonato può richiedere al gestore di cambiare il proprio numero. Sarà data priorità alle richieste originate da molestie per le quali sia stata sporta denuncia all'autorità giudiziaria.

7. Tale servizio è fornito compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed è a pagamento secondo le condizioni economiche vigenti. Della data di cambiamento del numero sarà fornita tempestiva comunicazione.

8. Nel caso di cessazione di utenze ad elevato volume di traffico, il numero ad esse relativo, sarà riassegnato, ove possibile, non prima di novanta giorni dalla cessazione medesima.

Art. 6.

Elenco telefonico della rete urbana di appartenenza

1. L'abbonato viene gratuitamente inserito nell'elenco abbonati al servizio telefonico della rete urbana di appartenenza con le indicazioni strettamente necessarie alla sua individuazione nelle forme che saranno comunicate preventivamente dal gestore al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. L'abbonato ha diritto per dichiarate esigenze personali, a titolo gratuito e previa richiesta scritta, a non essere incluso nell'elenco abbonati. Detta richiesta non può essere revocata prima di un anno solare dalla sua presentazione.

3. Il reinserimento viene effettuato alle condizioni economiche rese note dal gestore nell'Avantielenco, e comunicate senza indugio all'atto del ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

4. L'abbonato ha altresì diritto, previa richiesta scritta, a che i suoi dati personali non siano utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario, di ottenere che il suo indirizzo, in tutto o in parte sia omesso e, ove possibile, di essere menzionato in modo che non se ne rilevi il sesso.

5. L'elenco telefonico della rete urbana di appartenenza verrà messo a disposizione dell'abbonato, con le seguenti modalità:

presso la sede territoriale competente del gestore, gratuitamente;

a domicilio dell'abbonato, con l'addebito delle spese di recapito.

6. In caso di errori od omissioni in elenco l'abbonato avrà diritto agli indennizzi previsti all'articolo 41.

7. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a decorrere dal l° agosto 1997.

Art. 7.

Modifica delle tecnologie di rete

1. Il gestore può modificare le tecnologie di rete, seguendo i progressi della tecnica, impegnandosi comunque a darne notizia all'abbonato, laddove necessario, con un anticipo di almeno novanta giorni solari. A tal fine il gestore fornisce altresì adeguate informazioni.

2. L'abbonato può fruire delle prestazioni di cui è dotata la centrale di competenza, alle previste condizioni economiche, e provvederà ad uniformare contemporaneamente, a sue spese, l'eventuale impianto di sua proprietà allacciato alla rete urbana.

Art. 8.

Modifica delle condizioni di contratto

1. Le modifiche del presente regolamento possono essere richieste dal gestore sulla base di motivate esigenze.

2. Il gestore si impegna a dare tempestivamente notizia all'abbonato delle modifiche delle condizioni di contratto attraverso idonea campagna informativa o tramite bolletta con almeno trenta giorni solari di anticipo dalla decorrenza delle nuove clausole, ed a fornire al riguardo idonea comunicazione scritta annessa alla bolletta successiva all'introduzione delle modifiche.

Art. 9.

Cambiamento dell'intestazione del contratto o subentro

1. Il cambiamento della persona fisica o giuridica a cui il contratto è intestato rende necessario il perfezionamento di un nuovo contratto e il pagamento dell'indennità di subentro. L'indennità di subentro non è dovuta nei casi di successione «mortis causa» a titolo universale o particolare, o quando il subentro avviene fra persone conviventi dello stesso nucleo familiare.

2. L'indennità di subentro non è inoltre dovuta nei casi di trasformazione della denominazione o della ragione sociale o di cambio di titolare di impresa. Non si dà luogo a cambiamenti di intestazione nei confronti dell'abbonato moroso a meno che il subentrante non estingua o si accolli il debito maturato.

Art. 10.

Trasloco dell'utenza telefonica

1. L'abbonato che intende traslocare la propria utenza telefonica ne dà comunicazione al gestore almeno trenta giorni solari prima della data da cui intende far decorrere l'effettuazione del trasloco.

2. Per il trasloco dell'utenza l'abbonato è tenuto a corrispondere l'apposito contributo ed, altresì, eventuali diversi prezzi e tariffe determinati in conseguenza dello stesso, che dovranno essergli preventivamente comunicati.

3. Se l'abbonato dichiara di non avere interesse a mantenere attivo, nel frattempo, l'impianto da traslocare, il gestore sospenderà, a decorrere dalla data indicata dall'abbonato, il servizio fino a quando il trasloco non sarà effettuato.

4. Non si dà luogo a trasloco fino a quando permane una eventuale posizione di morosità dell'abbonato.

5. Se il gestore effettua in ritardo il trasloco richiesto, l'abbonato avrà diritto agli indennizzi previsti all'articolo 39.

Art. 11.

Nuove attivazioni di abbonati con morosità pendenti

1. Nel caso di nuova domanda di abbonamento presentata da chi sia stato in precedenza abbonato moroso, il gestore ha diritto di subordinare il nuovo abbona-

mento al pagamento delle somme rimaste insolute. Al fine di evitare situazioni di insolvenza preordinata o di frodi, tale diritto del gestore avrà applicazione anche nei confronti delle domande di nuovi abbonamenti o di trasloco, presentate da conviventi o coabitanti dell'abbonato moroso, relative all'impianto per il quale si è verificata la morosità.

2. Il gestore ha altresì il diritto di subordinare l'attivazione o proseguire la fornitura del servizio telefonico nei confronti di coloro che (protestati, falliti, insolventi fraudolenti, nonché nei casi di truffa o di altri reati connessi alla criminalità informatica) abbiano condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo il pagamento del servizio, salvo che siano prestate idonee garanzie patrimoniali, personali o reali.

Capo II

OBBLIGHI DEL GESTORE

Art. 12.

Attivazione del servizio

1. Il gestore si impegna ad attivare il servizio entro dieci giorni solari dalla data della domanda, concordandone con il richiedente tempi e modalità.

2. Qualora, in considerazione di motivata indisponibilità delle risorse tecniche, non sia possibile rispettare il predetto termine, il gestore indicherà comunque la data a partire dalla quale sarà attivabile il servizio, concordando con l'abbonato tempi e modalità di attivazione. In ogni caso il contributo impianto non può essere richiesto prima di trenta giorni solari precedenti la data stabilita per l'attivazione stessa.

3. Compatibilmente con la disponibilità delle risorse tecniche, il gestore dovrà procedere all'attivazione degli impianti in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, che potrà essere, su richiesta, comunicato all'abbonato dando priorità ai casi certificati di portatori di handicap, nonché alle categorie che svolgono attività di affari, professionali o di interesse pubblico.

4. Qualora per cause imputabili al gestore il servizio venga attivato in ritardo rispetto ai tempi previsti, l'abbonato avrà diritto agli indennizzi di cui all'articolo 39.

Art. 13.

Cambiamenti delle condizioni economiche di offerta del servizio (prezzi e tariffe)

1. Il gestore dà tempestivamente notizia agli abbonati di ogni modifica di prezzi e tariffe in forma scritta, mediante comunicazione annessa alla bolletta successiva all'introduzione delle modifiche, e tramite idonea campagna informativa. Comunque, sarà garantito un servizio gratuito di assistenza agli abbonati.

Art. 14.

Assistenza all'abbonato - Qualità del servizio

1. Il gestore fornisce un servizio telefonico gratuito di assistenza agli abbonati adeguato alle esigenze della clientela.

2. A mezzo telefono l'abbonato può gratuitamente sottoporre problemi e formulare quesiti legati al servizio telefonico ed ai relativi addebiti. A tali richieste verrà data, ove possibile, immediata risposta telefonica; ove ciò non sia possibile verranno comunicati i tempi necessari per la risposta.

3. Nel caso in cui l'abbonato si ritenga insoddisfatto delle risposte ricevute può rivolgersi a un apposito servizio telefonico gratuito organizzato presso le sedi regionali del gestore al quale vanno segnalati i disservizi che non abbiano trovato soluzione o le eventuali proposte di miglioramento del servizio. Il gestore è tenuto a trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni copia della segnalazione ricevuta che non abbia trovato soluzione.

4. In ogni caso, l'abbonato può inoltrare un reclamo scritto direttamente alla sede territoriale di competenza del gestore indicata in bolletta. Tale materia è disciplinata in particolare dal successivo articolo 16. In ogni caso il gestore fornisce adeguata informativa circa le modalità di presentazione dei reclami, impegnandosi inoltre a dare una risposta al massimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Art. 15.

Segnalazione guasti - Riparazioni

1. Il gestore garantisce un servizio telefonico gratuito di segnalazione guasti attivo 24 ore su 24.

2. Il gestore si impegna a riparare i guasti entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione, fatta eccezione per i guasti di particolare complessità che verranno comunque tempestivamente riparati.

3. L'obbligo di intervento del gestore decorre dal momento in cui esso viene informato dell'esistenza del guasto e riguarda il collegamento telefonico fino al punto d'accesso dell'abbonato alla rete telefonica.

4. Il servizio di riparazione è gratuito per tutti i guasti non imputabili direttamente o indirettamente a dolo o a colpa da parte dell'abbonato, o ascrivibili a difetti di funzionamento di impianti o terminali utilizzati dal medesimo.

5. Nel caso in cui il gestore ripari il guasto in ritardo rispetto ai tempi previsti, l'abbonato avrà diritto agli indennizzi di cui all'articolo 39.

Art. 16.

Reclami riguardanti gli importi addebitati in bolletta

1. I reclami relativi ad importi addebitati in bolletta devono essere inoltrati per iscritto, anche con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede del

gestore competente per territorio, indicata nella bolletta medesima, entro i termini di scadenza della bolletta in contestazione. Sono salvi i casi di ritardo nel recapito della bolletta opponibili validamente dall'abbonato e comunque quelli previsti all'allegato 18 comma 1.

2. La presentazione del reclamo non esime l'abbonato dal pagamento della bolletta nei termini di scadenza indicati.

3. L'esito del reclamo sarà comunicato all'abbonato, per iscritto, anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni solari dal momento in cui il reclamo è pervenuto.

4. Nel caso in cui l'abbonato non paghi entro la scadenza indicata in bolletta l'importo per il quale ha presentato il reclamo, il gestore sospende fino alla comunicazione all'abbonato dell'esito del reclamo la applicazione di quanto previsto dagli articoli 34 e 35, concernenti rispettivamente l'indennità di mora e la sospensione del servizio per ritardato pagamento. Rimane comunque fermo che, ove il reclamo non sia stato accettato dal gestore, l'abbonato è tenuto a pagare la predetta indennità di mora a decorrere dalla data di scadenza indicata in bolletta.

5. Pertanto, qualora il reclamo non sia stato accettato e l'abbonato non abbia ancora pagato, la somma contestata va pagata entro la data comunicata dal gestore tramite la lettera di definizione del reclamo. Quanto dovuto a titolo di indennità di mora sarà addebitato su una successiva bolletta.

6. Ove sia riscontrata la fondatezza del reclamo, il gestore provvede alla restituzione degli eventuali importi già pagati dall'abbonato, operando eventualmente anche in compensazione nella successiva bolletta. Ai predetti importi si applicano, per il periodo intercorrente tra l'avvenuto pagamento e la data del rimborso, gli interessi calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 34, comma 1.

Art. 17.

Manutenzione personalizzata

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15, il gestore fornisce, agli abbonati che ne facciano richiesta, un ulteriore specifico servizio di manutenzione personalizzata le cui condizioni economiche e tecniche di offerta sono stabilite in un apposito contratto.

Art. 18.

Fatturazione del servizio ed invio della bolletta

1. La bolletta telefonica costituisce fattura e il gestore dovrà inviarla all'abbonato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza dei pagamenti.

2. Non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile, sarà indicata in bolletta la data dell'addebito che sarà operato sulla domiciliazione in conto corrente postale o bancario nonché la data di emissione della successiva bolletta.

Art. 19.

Comunicazioni tra il gestore e l'abbonato

1. In qualunque comunicazione con l'abbonato l'operatore del gestore è tenuto a comunicare il proprio codice identificativo almeno all'inizio della comunicazione medesima.

Capo III

OBBLIGHI DELL'ABBONATO

Art. 20.

Informazioni fornite al gestore

1. L'abbonato è tenuto a fornire le informazioni anagrafiche e quelle relative all'attività svolta in relazione all'utilizzo del servizio telefonico. Tale informazione deve essere fornita al fine di consentire la corretta attribuzione della categoria tariffaria. Le suddette informazioni debbono essere rese al gestore, che le mantiene riservate, complete e rispondenti al vero.

2. A questo proposito l'abbonato si impegna a comunicare al più presto, in forma scritta, qualunque cambiamento, relativo a tali informazioni, che implichi una diversa attribuzione delle categorie tariffarie e che si verifichi nel corso del rapporto contrattuale con il gestore.

3. Qualora l'abbonato non avverta il gestore dell'avvenuto cambiamento, quest'ultimo potrà addebitare all'abbonato, previo accertamento e con effetto retroattivo, le eventuali differenze concernenti il canone di abbonamento.

Art. 21.

Attività necessarie per il collegamento alla rete

1. L'abbonato è tenuto a consentire gratuitamente al gestore l'accesso e l'attraversamento, anche sotterraneo, dell'immobile di sua proprietà, per tutto quanto occorrente ai collegamenti alla rete del gestore.

2. La richiesta di abbonamento rimane priva di effetti se, chi la richiede, non consente il predetto accesso e/o attraversamento.

3. Qualora il collegamento alla rete sia impedito da parte di terzi che non consentono l'attraversamento e/o l'accesso alla loro proprietà, il gestore non è responsabile per i ritardi o per la revoca della richiesta di collegamento.

4. Per il corretto svolgimento del servizio, il numero delle linee dell'abbonato deve essere correlato alla intensità del traffico globale dello stesso. A tal fine il gestore garantisce la adeguata disponibilità degli impianti.

Art. 22.

Omologazione

1. Le apparecchiature terminali dell'abbonato collegate alla rete pubblica devono essere munite delle previste omologazioni o autorizzazioni stabilite dalle normative in vigore.

2. In caso di mancato rispetto della suddetta disposizione l'abbonato è sottoposto alle sanzioni previste dalla normativa in vigore ed è responsabile per il traffico imputabile a tali apparecchiature e per i conseguenti danni eventualmente arrecati.

Art. 23.

Uso degli impianti del gestore

1. È proibito all'abbonato di aprire, smontare o manomettere gli impianti di proprietà del gestore, nonché rivolgersi ad estranei per eseguire riparazioni o effettuare manomissioni per qualsiasi fine.

2. Qualora l'abbonato non rispetti tale divieto, fatte salve le sanzioni di legge, il gestore potrà procedere, dandone preavviso, alla sospensione del servizio e richiedere il risarcimento di tutti i danni cagionati.

Art. 24.

Verifiche tecniche

1. Per l'effettuazione delle verifiche all'impianto e alle apparecchiature collegate alla rete l'abbonato deve consentire l'accesso nei propri locali ai tecnici inviati dal gestore, che saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento, concordando con gli appositi uffici del gestore la data e l'ora dell'intervento.

2. In caso di preavviso scritto, e per le ragioni in esso indicate, il gestore può sospendere il servizio fintantoché l'abbonato non consentirà l'accesso.

Art. 25.

Pagamento del servizio

1. L'abbonato è tenuto a pagare la bolletta per intero, entro la data di scadenza in essa indicata e secondo le modalità prescritte nel successivo capo IV.

Art. 26.

Uso improprio del servizio

1. L'abbonato non può servirsi del proprio impianto per effettuare comunicazioni che arrechino molestia o che violino le leggi vigenti.

2. L'abbonato non può utilizzare il servizio in modo da creare turbativa ad altri abbonati.

3. L'abbonato si impegna a non consentire ad altri di utilizzare il suo telefono per telefonate moleste.

4. Il gestore ha la facoltà di sospendere immediatamente il servizio senza preavviso qualora l'abbonato ne faccia l'uso improprio indicato nei casi precedenti dandone, se del caso, idonea comunicazione alle autorità competenti.

Capo IV

PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 27.

Pagamento del canone e del traffico

1. Il canone di abbonamento deve essere pagato anticipatamente rispetto all'utilizzo del servizio telefonico; il pagamento del traffico avviene in modo posticipato rispetto alla sua effettuazione, insieme a quant'altro dovuto dall'abbonato.

Art. 28.

Contributo impianto

1. Il mancato pagamento del contributo impianto nei termini stabiliti dall'articolo 4, comma 3, produce le conseguenze ivi previste.

Art. 29.

Mezzi di garanzia

1. In luogo del versamento dell'anticipo sulle conversazioni interurbane il gestore, per i nuovi abbonamenti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, può richiedere la prestazione di appositi mezzi di garanzia oppure la domiciliazione delle bollette presso conto corrente postale o bancario. Le tipologie dei suddetti mezzi di garanzia sono preventivamente comunicate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Ove l'abbonato non presti i mezzi di garanzia sopra indicati o non effettui la domiciliazione delle bollette presso conto corrente postale o bancario, è tenuto a versare in anticipo, a richiesta del gestore, una somma corrispondente al presumibile ammontare delle conversazioni interurbane che effettuerà in un bimestre. Per ogni nuovo abbonamento, ad uso di abitazione privata, detta somma sarà pari al 10% del contributo di attivazione. Per gli altri abbonamenti l'ammontare dell'anticipo sarà concordato con l'abbonato sulla base del tipo di attività svolta dallo stesso.

3. Il mancato pagamento dell'anticipo o la mancata prestazione delle misure previste in alternativa comporta la sospensione integrale del servizio, ivi compreso il ricevimento delle chiamate. Persistendo il mancato pagamento dell'anticipo o la mancata prestazione delle misure previste in alternativa per ulteriori sessanta giorni, il gestore può procedere alla risoluzione del contratto.

4. L'eventuale anticipo versato non costituisce deposito e viene restituito senza ritardo alla cessazione del contratto, salva compensazione in caso di inadempimento da parte dell'abbonato.

5. L'anticipo, relativo all'ultima bolletta pagata, è maggiorato, fatti salvi i casi di morosità, di una somma equivalente agli interessi legali, calcolati a decorrere dal pagamento della predetta bolletta.

Art. 30.

Tasse e spese

1. Ogni spesa, imposta o tassa comunque inerente al contratto di abbonamento è a carico dell'abbonato, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 31.

Periodicità delle bollette

1. Le bollette vengono di norma inviate all'abbonato con cadenza bimestrale.

2. L'abbonato può richiedere la fatturazione mensile o con periodicità inferiore al mese. Tale servizio viene fornito gratuitamente dal gestore non appena approntati gli adeguamenti tecnici necessari.

3. Periodi di fatturazione differenti per categorie di abbonati saranno stabiliti dal gestore sulla base di intese con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e saranno preventivamente comunicati all'abbonato.

4. Ferma rimanendo la pluralità e l'autonomia dei singoli contratti d'abbonamento sottostanti, il gestore, a seguito della richiesta o del consenso formale dell'abbonato, può provvedere, ove tecnicamente possibile, ad un'unica fatturazione di tutti gli abbonamenti sottoscritti dal medesimo abbonato.

Art. 32.

Calcolo del traffico e documentazione degli addebiti

1. Il gestore calcola l'importo dovuto per il traffico effettuato sulla base dei dati rilevati dal contatore o da dispositivi equivalenti di centrale. In alternativa, non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile, l'importo dovuto sarà calcolato sulla base della misurazione documentata degli addebiti.

2. Il gestore provvede, a richiesta scritta dell'abbonato, a fornire gratuitamente allo stesso, non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile e comunque, per gli utenti già collegati a centrali numeriche, entro il 31 dicembre 1997, la documentazione di tutte le comunicazioni telefoniche che comportano un addebito superiore a 4 scatti, sulla base di un proprio sistema interno di rilevazione. Tale documentazione dovrà contenere i seguenti elementi: data e ora di inizio della conversazione, numero selezionato, tipo, località, durata, numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione, costo della conversazione, totale degli scatti da fatturare e qualsiasi altra informazione concernente il pagamento quali pagamenti anticipati, rateali, disattivazioni e solleciti. Rimane comunque garantito il servizio di documentazione degli addebiti per le comunicazioni teleselettive secondo le modalità previste dal vigente decreto tariffario.

3. Il gestore è tenuto ad estendere a tutti gli abbonati, non appena tecnicamente possibile e comunque entro il 31 dicembre 1997 per gli utenti già collegati a centrali numeriche, un servizio informativo automatico sui propri consumi di traffico, che sarà fornito alle condizioni economiche previste.

Art. 33.

Dove si paga la bolletta

1. I pagamenti dovuti dall'abbonato al gestore vanno effettuati presso:

uffici postali;

istituti bancari;

enti esattori indicati dal gestore;

il gestore, con le modalità di cui al comma 2.

2. In ogni città sede territoriale competente del gestore è garantita la possibilità di effettuare il pagamento delle bollette in esenzione di spesa, tramite dispositivi automatici.

Art. 34.

Indennità pr il ritardato pagamento

1. In caso di ritardato pagamento, cioè di pagamenti effettuati dopo il termine di scadenza indicato in bolletta, l'abbonato dovrà versare al gestore un'indennità di mora pari: al 2% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza; al 4% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dal 16° al 30° giorno solare successivo alla data di scadenza; al 6% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dopo il 30° giorno solare dalla data di scadenza.

2. Qualora l'abbonato che abbia effettuato pagamenti regolari delle sei ultime bollette, cioè entro le rispettive date di scadenza, paghi entro il 15° giorno solare successivo alla data di scadenza non troverà applicazione l'indennità di ritardato pagamento di cui al comma precedente. Qualora paghi successivamente al 15° giorno, l'indennità di ritardato pagamento gli verrà integralmente addebitata.

3. Ferma restando l'applicazione delle indennità di cui al presente articolo, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti del gestore l'abbonato intestatario di più contratti di abbonamento autorizza il gestore a rivalersi delle somme per cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi a servizi disciplinati dal presente regolamento.

Art. 35.

Sospensione del servizio per ritardato pagamento

1. Fermi gli altri casi di sospensione del servizio e quanto disposto in materia di indennità per ritardato pagamento, il gestore può sospendere l'abbonato dal servizio telefonico in uscita se non paga la bolletta entro quarantacinque giorni solari dalla data di scadenza o comunque trascorsi inutilmente quindici giorni da un apposito sollecito scritto successivo alla data di scadenza. La sospensione del servizio, per quanto tecnicamente possibile, è limitata ai soli servizi regolamentati oggetto della controversia.

2. Qualora l'abbonato che abbia effettuato pagamenti regolari delle sei ultime bollette, cioè entro le rispettive date di scadenza, non paghi entro la data indicata in bolletta, il gestore potrà sospenderlo dal servizio telefo-

nico in uscita, persistendo per quarantacinque giorni lo stato di morosità, e trascorsi inutilmente quindici giorni dopo un avviso scritto da inviarsi alla scadenza del predetto termine di quarantacinque giorni. Nel caso in cui l'abbonato nelle sei precedenti fatturazioni abbia già, almeno una volta, pagato la bolletta con più di trenta giorni di ritardo e per una successiva bolletta ritardi il pagamento, una seconda volta, oltre il 30° giorno dalla scadenza, il gestore ha facoltà di sospendergli immediatamente, comunque previa comunicazione scritta, il servizio telefonico in uscita. All'abbonato in questione, che risulti nuovamente moroso per successive fatturazioni, il gestore potrà procedere alla sospensione del servizio non appena trascorso il giorno della scadenza indicata in bolletta, comunque previa comunicazione scritta. Si applica nuovamente la disciplina prevista al comma 1 del presente articolo all'abbonato che, trovatosi in precedenza nelle predette situazioni, paghi nei termini di scadenza le tre successive bollette e quella prevista al comma 2 se effettua nei termini di scadenza i pagamenti delle ulteriori tre bollette.

3. La sospensione del servizio, nel caso in cui l'abbonato sia intestatario di più contratti come previsto all'ultimo comma del precedente articolo, si applica a tutti i servizi disciplinati dal presente regolamento fatturati congiuntamente.

4. Qualora il servizio sia stato sospeso in difetto dei requisiti previsti, l'abbonato ha diritto all'indennizzo previsto all'articolo 40.

5. L'abbonato a cui sia stato sospeso il servizio, per ottenerne il ripristino prima che il relativo contratto di abbonamento sia dichiarato risolto, è tenuto a corrispondere quanto dovuto ad ogni titolo al gestore. Il servizio viene riattivato entro le 48 ore lavorative successive all'accertamento, da parte del gestore, dell'avvenuto versamento della somma dovuta.

6. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate anche mediante lettera raccomandata.

Art. 36.

Risoluzione contrattuale

1. Trascorsi quindici giorni dalla data di sospensione del servizio, determinatasi per ogni causa, il gestore potrà risolvere il contratto, dandone all'abbonato un preavviso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, di almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Art. 37.

Procedure concorsuali

1. Avuta notizia dell'avvio di procedure concorsuali a carico dell'abbonato, il gestore prenderà opportuni contatti con il curatore per stabilire le eventuali nuove modalità di erogazione e di pagamento del servizio.

Art. 38.

Foro competente

1. Per ogni controversia relativa al contratto di abbonamento del servizio telefonico, il foro competente è stabilito sulla base della sede territoriale del gestore presso la quale è stato realizzato l'impianto.

Capo V

GARANZIE OFFERTE ALL'ABBONATO DAL GESTORE

Art. 39.

Ritardi nell'adempimento degli impegni assunti

1. Qualora il gestore non rispetti i termini stabiliti per il preavviso circa il cambiamento del numero dell'abbonato, l'effettuazione di un trasloco, l'attivazione di un nuovo impianto, le riparazioni di un guasto, di cui agli articoli 5, 10, 12 e 15, l'abbonato ha diritto ad un indennizzo pari all'importo del canone di abbonamento mensile per ogni due giorni lavorativi di ritardo o di inadempimento delle condizioni, di volta in volta, stabilite. Ove ne ricorrano le condizioni, resta salvo il diritto dell'utente al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

2. Tale indennizzo non trova applicazione se il ritardo è imputabile o comunque ascrivibile all'abbonato.

Art. 40.

Errori di sospensione dal servizio

1. Qualora l'abbonato venga sospeso dal servizio per errore, ha diritto ad un indennizzo pari all'importo del canone mensile di abbonamento per ogni due giorni lavorativi di sospensione indebita. Tale indennizzo non viene corrisposto se l'abbonato non provvede a segnalare al gestore l'errore nella sospensione subita entro venti giorni solari dalla sospensione medesima, qualora ne abbia avuto comunicazione dal gestore mediante lettera raccomandata.

Art. 41.

Omissioni/errori nell'elenco telefonico

1. In caso di errore nell'inserimento del numero telefonico o del nominativo dell'abbonato nell'elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, il gestore, salvo casi di dimostrata impossibilità tecnica, offrirà per due mesi e gratuitamente un servizio vocale di segnalazione del numero corretto e corrisponderà un indennizzo pari a due mensilità dell'importo del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione. Nel caso di errore nell'indirizzo il gestore ne fornirà gratuitamente l'indicazione corretta attraverso il servizio di informazione abbonati.

2. In caso di omissione nell'inserimento dell'abbonato nell'elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, il gestore corrisponderà un indennizzo pari a quattro mensilità del canone di abbo-

namento vigente al momento della liquidazione e si impegna e fornire, gratuitamente per novanta giorni, l'indicativo del numero telefonico omesso attraverso il servizio *Informazioni Abbonati* «12». Ove ne ricorrano le condizioni, resta salvo il diritto dell'utente al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

3. Il gestore non è comunque responsabile né di eventuali errori nell'inscrimento dei dati in elenco ad esso non imputabili né della veridicità di titoli o qualifiche dichiarati dall'abbonato.

Art. 42.

Traffico anomalo

1. Nel caso si verifichino livelli anomali di traffico, rispetto alle abitudini dell'abbonato, il gestore ha diritto di inviare una bolletta anticipata e/o di sospendere precauzionalmente, previo avviso telefonico, le direttrici interurbane, internazionali ed eventuali altri servizi a valore aggiunto.

2. Nel caso di nuovi abbonati, qualora si rilevino volumi di traffico non corrispondenti alle previsioni, il gestore ha diritto di inviare una bolletta anticipata e comunque di sospendere precauzionalmente, previo avviso telefonico, le direttrici interurbane, internazionali ed eventuali altri servizi a valore aggiunto.

3. Il gestore si mette in comunicazione con l'abbonato per verificare l'effettuazione o comunque la consapevolezza circa le telefonate che hanno originato il livello anomalo di traffico.

4. Nei casi diversi dal comma precedente, tutti i servizi verranno ripristinati non appena l'abbonato avrà dichiarato, nelle forme richieste dal gestore ed illustrate nell'avantielenco, la sua disponibilità a riconoscere e pagare tutto il traffico originato ed avrà prestato le ulteriori garanzie eventualmente richieste dal gestore.

Art. 43.

Chiamate d'emergenza e comunicazioni dirette all'abbonato

1. La sospensione del servizio, per qualsiasi motivo disposta dal gestore sulla base delle disposizioni del presente regolamento, dovrà fare salva la possibilità di utilizzare i numeri di emergenza e di ricevere chiamate in tutti i casi in cui ciò è tecnicamente possibile.

Art. 44.

Modalità di pagamento delle indennità

1. Il gestore detrarrà le indennità dovute all'abbonato a partire dalla prima bolletta utile, operando in compensazione, ovvero provvederà alla liquidazione nei casi di cessazione del rapporto, salvo i conguagli eventualmente dovuti.

Art. 45.

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni del codice civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 maggio 1997

Il Ministro: MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1997
Registro n. 5 Poste, foglio n. 265

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottoelencate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 95/62/CE è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 16 del 26 febbraio 1996.

Note all'art. 1:

— Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1990, n. 33 (Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1990.

— Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 novembre 1993, n. 512 (Regolamento recante integrazione del decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, approvativo dal regolamento del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 1993.

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.M. 13 febbraio 1990, n. 33, come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 8 novembre 1993, n. 512:

«Art. 4. — 1. Con separato decreto ministeriale vengono fissate le tariffe del servizio.

2. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 agosto 1985, citato nelle premesse, nella parte in cui disciplina il servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione.

3. *All'atto della stipula del contratto di abbonamento l'utente è tenuto a versare un importo a titolo di anticipo per le conversazioni interurbane, corrispondente al valore economico del traffico che presume di effettuare nel relativo periodo di fatturazione. Tale importo deve essere adeguato nel caso in cui il gestore verifichi — la prima volta, dopo un periodo di 10 giorni dall'attivazione del servizio e, successivamente, in ogni momento — che il traffico effettivamente svolto — rapportato all'intero periodo di fatturazione — superi, del 75% ovvero di L. 500.000, il valore economico presunto e dichiarato all'atto della stipula del contratto di abbonamento.*

3-bis. *A tal fine la società concessionaria SIP invia all'abbonato, mediante lettera assicurata con avviso di ricevimento, una richiesta di adeguamento commisurata al traffico effettivamente svolto, valutato in funzione del periodo di fatturazione, con l'importo per l'abbonato stesso di provvedere, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione al versamento di quanto richiesto.*

3-ter. *Ogni qualvolta un utente del servizio radiomobile pubblico di comunicazione effettui, anche in un solo giorno, un traffico il cui valore superi, del 75% ovvero di L. 500.000, l'importo dichiarato al momento della stipula del contratto ovvero l'importo adeguato successivamente secondo le modalità di cui al comma 3, la società concessionaria SIP è autorizzata ad emettere fattura e ad inviare immediatamente la relativa bolletta, a mezzo assicurata con avviso di ricevimento, all'utente, che deve provvedere al pagamento entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.*

3-quater. *Qualora l'abbonato non provveda ai versamenti nei termini previsti dai commi* 3-bis *e* 3-ter, *la società concessionaria SIP disabilita l'utenza all'effettuazione del traffico internazionale uscente. Decorsi ulteriori dieci giorni senza che sia intervenuto il pagamento, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 13 del decreto 8 settembre 1988, n. 484.*

3-quinquies. *Fatto salvo quanto disposto dai commi da 3 a* 3-quater, *si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484.*

4. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

97G0236

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 1997.

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'erogazione del contributo compensativo dell'IVA pagata per rivalsa dai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni delle regioni colpite da avversità atmosferiche e da eventi alluvionali, nonché l'individuazione delle regioni colpite dagli stessi eventi calamitosi;

Visto l'art. 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che ha previsto l'erogazione fino al 31 dicembre 1996, ai soggetti danneggiati, di un contributo nella misura massima del 19 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, pagati per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il comma 2, del citato art. 5-*ter*, come modificato dall'art. 1-*quater* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che ha disposto che il contributo, da erogarsi dal primo gennaio 1996, non compete nell'ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e che le disposizioni per la erogazione del suddetto contributo sono stabilite con il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 1996, con il quale sono state fissate le modalità per la concessione del predetto contributo;

Visto l'art. 7-*ter*, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, converito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, che, modificando l'art. 5-*ter*, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, ha prorogato fino al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione del contributo previsto dal precitato art. 5-*ter*;

Considerato che per effetto della predetta proroga si rende necessario stabilire un nuovo termine per la presentazione delle domande per l'erogazione del contributo;

Decreta:

Art. 1.

Le domande per l'erogazione del contributo, di cui all'art. 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, ferme restando le modalità di presentazione delle stesse stabilite con il decreto 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 1996, sono presentate ovvero spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno 1998.

Roma, 26 giugno 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A5326

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 gennaio 1997.

Devoluzione di beni immobili al demanio dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10-*bis* aggiunto alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'art. 13 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito in legge 8 agosto 1980, n. 441, con il quale è stato disposto che «gli immobili che per accertate ed obiettive difficoltà non risultino alienabili, potranno essere devoluti, mediante decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello delle finanze, al demanio dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1957 con il quale, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 1404/1956, è stato soppresso e messo in liquidazione l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 13 novembre 1957 con il quale le operazioni di liquidazione dell'E.G.E.L.I. sono state avocate al Ministro del tesoro ed affidate all'ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della legge n. 1404/1956;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni ha assunto la denominazione di Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Considerato che i beni per i quali non è stata possibile l'alienazione, nonostante i numerosi esperimenti di asta pubblica, sono quelli di seguito indicati:

1) terreno in agro del comune di Oria (Brescia), contrada Padri, distinto nel N.C.T. foglio 62, particella n. 93 di Ha 0.63.20;

2) terreno in agro del comune di Oria (Brescia), contrada Padri, distinto nel N.C.T. foglio 62, particella n. 68 di Ha 0.85.14;

3) terreno in agro di Caltagirone (Catania), località Abanazzo, distinto nel N.C.T. alla partita 30967 al foglio 219, particella n. 50 di mq 240;

4) terreno in agro di Grammichele (Catania), località Poggio dell'Aquila, distinto nel N.C.T. 6950 al foglio 16, particella n. 155 di mq 2.011;

5) terreno in agro di Grammichele (Catania), contrada Torrevecchia, distinto nel N.C.T. 6950 al foglio 18, particella n. 37 di mq 966 e al foglio 18, particella n. 38 di mq 818;

Visto l'elenco di detti beni ed i relativi atti catastali che fanno parte integrante del presente decreto;

Considerato che il presente decreto costituirà titolo per l'iscrizione dei sopracitati beni nella consistenza patrimoniale dello Stato e per la conseguente trascrizione e voltura catastale;

Ritenuto, pertanto, di dover devolvere al demanio dello Stato i beni sopra elencati ai sensi del citato art. 10-*bis* della legge n. 1404/1956;

Decreta:

I beni immobili sopra descritti, sono devoluti, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, al demanio dello Stato.

Roma, 23 gennaio 1997

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

Il Ministro delle finanze
VISCO

97A5325

DECRETO 5 maggio 1997.

Modalità per la regolarizzazione dei flussi finanziari tra Eurocontrol e lo Stato italiano.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in Ente di diritto pubblico economico denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV);

Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale (Eurocontrol) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e gli atti internazionali successivi;

Visto l'art. 7, comma 4, della sopra citata legge n. 575/1995 che prevede il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione per stabilire le modalità per la regolarizzazione dei flussi finanziari tra Eurocontrol e lo Stato italiano nonché le occorrenti modifiche;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni inerenti la tesoreria unica;

Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, istitutiva della tassa per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto compatibile con la legge 20 dicembre 1995, n. 575;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro del tesoro del 26 febbraio 1997 concernente il costo previsto per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'anno 1997;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 47/T del 25 luglio 1996 concernente l'istituzione del gruppo di contatto presso il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto il regolamento finanziario applicabile al sistema delle tariffe di rotta Eurocontrol e le relative regole di applicazione;

Considerato che il provvedimento ha carattere di urgenza soprattutto in considerazione del fatto che dovranno assicurarsi le risorse necessarie all'ENAV per operare i servizi di istituto, in sede di prima applicazione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) riceve direttamente gli importi relativi alle tariffe di rotta riscossi dall'ufficio centrale per i canoni di rotta di Eurocontrol (CRCO), tramite accreditamento su apposito conto corrente presso il proprio istituto cassiere.

2. Al fine di evitare perdite di cambio, in occasione del pagamento in ECU dei ratei di contribuzione italiana ad Eurocontrol, l'ENAV dà idonee istruzioni all'organizzazione di compensare gli importi dovuti con quelli, sempre in ECU, che nel periodo precedente il CRCO ha in corso di trasferimento verso l'ENAV.

Art. 2.

1. L'Ente nazionale di assistenza al volo, sulla base dei dati di contabilizzazione comunicatigli da Eurocontrol, fornisce al gruppo di contatto di cui al successivo art. 3, apposito tabulato con quantificazioni finanziarie, dei voli considerati esenti dal pagamento dei canoni di rotta, consuntivandoli entro le date del 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, rispettivamente per il primo, secondo e terzo trimestre di ciascun anno e, per il quarto trimestre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

2. I relativi importi, dovuti dallo Stato italiano all'ENAV in applicazione dell'art. 5, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160, dopo la verifica dei competenti uffici del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, verranno posti a conguaglio con gli importi relativi al recupero dei costi sostenuti dall'Amministrazione difesa per l'assistenza prestata dall'Aeronautica militare italiana al traffico aereo civile in rotta. A tal fine la quota di competenza dell'Amministrazione difesa viene stabilita applicando gli introiti trimestrali derivanti all'ENAV dalle rimesse Eurocontrol, una percentuale pari all'incidenza dei costi Difesa-Aeronautica militare italiana sui costi complessivi, come definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui all'art. 3 della legge n. 575/1995.

3. L'eventuale eccedenza delle quote relative ai costi sostenuti dall'Amministrazione difesa-Aeronautica militare italiana come sopra determinate, rispetto alle compensazioni a carico dello Stato dovute all'ENAV per le esenzioni relative ai servizi di rotta, saranno considerate anticipazioni a valere sui complessivi trasferimenti annuali di parte corrente all'ENAV da parte dello Stato, previsti dal citato art. 5 del decreto-legge n. 77/1989, per l'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Art. 3.

1. Il compito di effettuare il monitoraggio e le verifiche sui flussi finanziari tra Eurocontrol, l'ENAV e lo Stato italiano è svolto dal gruppo di contatto istituito presso il Ministero dei trasporti e della navigazione con decreto ministeriale n. 47/T del 25 luglio 1996. Ferma restando la competenza delle singole amministrazioni interessate, il predetto gruppo opera in stretto contatto con Eurocontrol e l'ufficio canoni di rotta dell'ENAV.

2. Per i contatti e le verifiche connessi ai flussi finanziari, il citato gruppo di contatto si avvale dei rappresentanti italiani designati a partecipare ai lavori delle strutture organizzative di Eurocontrol.

3. Le spese di funzionamento del predetto gruppo di contatto, secondo i criteri adottati da Eurocontrol, concorrono alla formazione dei costi complessivi nazionali relativi ai servizi di rotta, definiti dal decreto interministeriale di cui al precedente art. 2.2.

4. Nell'ambito di quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, l'ENAV provvede alla liquidazione delle spese di missione per il personale appartenente ad altre amministrazioni, secondo le normative rispettive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1997

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

97A5345

DECRETO 3 giugno 1997.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 1° novembre 1996/2006.

IL CAPO DEL SERVIZIO SECONDO
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992, riguardante la ripartizione delle competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del tesoro;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 6 novembre 1996, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 1° novembre 1996/2006;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 1° novembre 1996/2006, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché da un maxicertificato di nominali lire tredicimilaottocentocinquantamiliardisettecentottantamilioni.

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli al portatore da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo al portatore si compone del corpo e di un foglio di venti cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le venti cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 10 maggio 1997, a quella n. 20, di scadenza 1° novembre 2006.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro. Nella carta filigranata sono inseriti quattro fili metalloplastici che attraversano orizzontalmente tanto il corpo del titolo che le cedole.

La filigrana reca:

nel corpo del titolo, il «Canone di proporzioni» di Leonardo da Vinci, nonché un motivo ornamentale con al centro la sigla «D.P.», posto in basso verso sinistra;

nelle cedole, la «Testa di giovane», anch'essa di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è costituito da un fondino in offset a due colori con effetti di iride, racchiuso da una cornice calcografica formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi».

Nell'angolo superiore sinistro del prospetto del titolo è riprodotta una immagine di Leonardo, racchiusa entro una cornice che interrompe quella specificata nel precedente comma; nell'angolo inferiore destro, è riportata la cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco, riservato alla numerazione magnetica in CMC 7 per la lettura automatica.

Sul fondino all'interno della cornice sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036781» (a stampa offset), su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica-Italiana - Direzione Generale-del Tesoro» (a stampa calcografica). Seguono poi, a stampa offset, le altre leggende: «Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 7,75% - 1° novembre 1996/2006 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 dicembre 1995, n. 551 e D.M. 25 ottobre 1996 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 100,80 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° novembre 1996 - Roma, 2 novembre 1996; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Grilli)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 816010 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 1° novembre 1996/2006; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura automatica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo e stampato in offset a due colori con effetti di iride, sono disposte, dall'alto vero il basso, sempre a stampa offset, le seguenti leggende: «Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro poliennali - 1° novembre 1996/2006 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 dicembre 1995 n. 551 e D.M. 25 ottobre 1996 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, e riportato in cifre il tasso di interesse «7,75%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, e riportata la leggenda «036781», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della cifra riguardante il tasso di interesse, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 7,75% - 1° novembre 1996/2006».

Art. 7.

Il prospetto dei titoli ha una doppia colorazione, e i colori di ciascun taglio sono i seguenti:

per i titoli da L. 5.000.000: cornici e vignetta: bruno seppia-bruno giallastro; fondino: celeste-violetto

per i titoli da L. 10.000.000: cornici e vignetta: verde pisello-verde oliva; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 50.000.000: cornici e vignetta: giallo sole-giallo arancio; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 100.000.000: cornici e vignetta: blu chiaro-blu scuro; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 500.000.000: cornici e vignetta: rosso chiaro-rosso violaceo; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 1.000.000.000: cornici e vignetta: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro; fondino: viola-celeste;

per i titoli da L. 10.000.000.000: cornici e vignetta: viola-rosso; fondino: viola-celeste;

maxicertificato: cornici e vignetta: verde smeraldo-blu violaceo; fondino: celeste-arancio.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni:

per i titoli da L. 100.000: cornici e vignetta: bruno chiaro-bruno scuro; fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 500.000: cornici e vignetta: grigio lavagna-grigio scuro; fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 1.000.000: cornici e vignetta: viola malva-viola scuro; fondino: arancio-verde.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

La numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Il verso del titolo è stampato interamente in offset.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1997

Il capo del servizio: GRILLI

97A5346

DECRETO 6 giugno 1997.

Segni caratteristici dei titoli al portatore del buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026.

IL CAPO DEL SERVIZIO SECONDO
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77, del 1° aprile 1992, riguardante la ripartizione delle competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del tesoro;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29, del 5 febbraio 1997, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché da un maxicertificato di nominali lire seimilaseicentodiciannovemiliardiottocentosettantacinquemilioni.

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli al portatore da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo al portatore si compone del corpo e di un foglio di venti cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le venti cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 10 maggio 1997, a quella n. 20, di scadenza 1° novembre 2006.

A decorrere dal 1° novembre 2006, data in cui i titoli dei predetti buoni del Tesoro poliennali diverranno privi di cedole, sarà provveduto ad apposita operazione di cambio degli stessi con altri muniti di un nuovo foglio cedole per il pagamento delle successive semestralità di interessi.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro. Nella carta filigranata sono inseriti quattro fili metalloplastici che attraversano orizzontalmente tanto il corpo del titolo che le cedole.

La filigrana reca:

nel corpo del titolo, il «Canone di proporzioni» di Leonardo da Vinci, nonché un motivo ornamentale con al centro la sigla «D.P.», posto in basso verso sinistra;

nelle cedole, la «Testa di giovane», anch'essa di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è costituito da un fondino in offset a due colori con effetti di iride, racchiuso da una cornice calcografica formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi».

Nell'angolo superiore sinistro del prospetto del titolo è riprodotta una immagine di Leonardo, racchiusa entro una cornice che interrompe quella specificata nel precedente comma; nell'angolo inferiore destro, è riportata la cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco, riservato alla numerazione magnetica in CMC 7 per la lettura automatica.

Sul fondino all'interno della cornice sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice IT0001086567» (a stampa offset), su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica-Italiana - Direzione Generale-del Tesoro» (a stampa calcografica). Seguono poi, a stampa offset, le altre leggende: «Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1996, n. 664 e D.M. 27 gennaio 1997 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 99,45 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° novembre 1996 - Roma, 30 gennaio 1997; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Grilli)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 816780 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura automatica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo e stampato in offset a due colori con effetti di iride, sono disposte, dall'alto vero il basso, sempre a stampa offset, le seguenti leggende: «Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro poliennali - 1° novembre 1996/2026 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1996 n. 664 e D.M. 27 gennaio 1997 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «7,25%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «IT0001086567», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della cifra riguardante il tasso di interesse, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 7,25% - 1° novembre 1996/2026».

Art. 7.

Il prospetto dei titoli ha una doppia colorazione, e i colori di ciascun taglio sono i seguenti:

per i titoli da L. 5.000.000: cornici e vignetta: bruno seppia-bruno giallastro; fondino: celeste-violetto

per i titoli da L. 10.000.000: cornici e vignetta: verde pisello-verde oliva; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 50.000.000: cornici e vignetta: giallo sole-giallo arancio; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 100.000.000: cornici e vignetta: blu chiaro-blu scuro; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 500.000.000: cornici e vignetta: rosso chiaro-rosso violaceo; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 1.000.000.000: cornici e vignetta: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro; fondino: viola-celeste;

per i titoli da L. 10.000.000.000: cornici e vignetta: viola-rosso; fondino: viola-celeste;

maxicertificato: cornici e vignetta: verde smeraldo-blu violaceo; fondino: celeste-arancio.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni:

per i titoli da L. 100.000: cornici e vignetta: bruno chiaro-bruno scuro; fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 500.000: cornici e vignetta: grigio lavagna-grigio scuro; fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 1.000.000: cornici e vignetta: viola malva-viola scuro; fondino: arancio-verde.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

La numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Il verso del titolo è stampato interamente in offset.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1997

Il capo del servizio: GRILLI

97A5347

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 maggio 1997.

Esecutività delle mappe di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 58, relativamente all'aeroporto di Napoli-Capodichino.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il teste del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visti i decreti ministeriali in data 30 ottobre 1964 e 13 giugno 1966, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 286 del 19 novembre 1964 e n. 224 del 9 settembre 1966, con i quali sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione relativamente all'aeroporo di Napoli-Capodichino;

Viste le mappe di cui all'art. 715-*ter* del codice della navigazione relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Napoli-Capodichino;

Considerato che le predette mappe, ai sensi dello stesso art. 715-*ter*, sono state depositate in data 1° luglio 1989 negli uffici dei comuni di Napoli, Acerra, Afragola, Arzano, Brusciano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Casandrino, Casoria, Castelcisterna, Cercola, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Mariglianella, Marigliano, Melito, Mugnano di Napoli, Nola, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, Sant'Anastasia, S. Vitaliano, Volla (provincia di Napoli), San Felice a Cancello (provincia di Caserta);

Considerato che dell'avvenuto deposito è stata data notizia, ai sensi dello stesso art. 715-*ter* mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 153 del 3 luglio 1989 nel quale è stata fatta menzione, ai sensi dell'art. 715-*quater* della facoltà di proporre opposizione, da parte di chiunque vi avesse interesse alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e ai decreti ministeriali in data 30 ottobre 1964 e 13 giugno 1960, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 286 del 19 novembre 1964 e n 224 del 9 settembre 1966;

Considerato che si è reso necessario rinnovare il deposito delle mappe in data 2 novembre 1989 negli uffici del comune di San Vitaliano poiché il citato comune non aveva provveduto ad effettuare in tempo utile tutti gli adempimenti a suo carico;

Considerato che del rinnovato deposito delle mappe è stata data notizia ai sensi dell'art. 715-*ter* del codice della navigazione mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1989 nel quale è stata nuovamente fatta menzione, ai sensi dell'art. 715-*quater*, della facoltà di proporre opposizione, da parte di chiunque vi avesse interesse, alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e ai decreti ministeriali in data 30 ottobre 1964 e 13 giugno 1966, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 286 del 19 novembre 1964 e n. 224 del 9 settembre 1966; entro il termine di giorni centoventi decorrenti da quello del deposito delle mappe medesime;

Considerato che successivamente si è reso necessario rinnovare il deposito delle mappe, in data 6 luglio 1992, negli uffici dei comuni di Volla, Mugnano di Napoli, Melito di Napoli, Grumo Nevano, Casalnuovo di Napoli, Afragola, Arzano, San Felice a Cancello poiché i citati, comuni non avevano provveduto ancora una volta ad effettuare in tempo utile tutti gli adempimenti a loro carico;

Considerato che di questo ulteriore rinnovato deposito delle mappe è stata data notizia ai sensi dell'art. 715-*ter* del codice della navigazione mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 164 del 14 luglio 1992 nel quale è stata nuovamente fatta menzione, ai sensi dell'art. 715-*quater*, della facoltà di proporre opposizione, da parte di chiunque vi avesse interesse, alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e ai decreti ministeriali in data 30 ottobre 1964 e 13 giugno 1960, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 286 del 19 novembre 1964 e n. 224 del 9 settembre 1966 entro il termine di giorni centoventi decorrenti da quello del deposito delle mappe medesime;

Considerato che i comuni di Grumo Nevano e di Arzano hanno comunicato di non aver provveduto al deposito della cartografia e che pertanto per i suddetti comuni si è dovuto provvedere nuovamente al deposito e alla pubblicazione delle mappe;

Considerato che del rinnovato deposito delle mappe è stata data notizia, ai sensi del più volte citato art. 715-*ter* mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1994 nel quale nuovamente è stata fatta menzione, ai sensi dell'art. 715-*quater*, della facoltà di proporre opposizione da parte di chiunque vi avesse interesse, alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e ai decreti ministeriali in data 30 ottobre 1964 e 13 giugno 1966 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 286 del 19 novembre 1964 e n. 224 del 9 settembre 1966 entro il termine di giorni centoventi decorrenti dal giorno del deposito delle mappe medesime;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazione e ai decreti ministeriali in data 30 ottobre 1964 e 13 giugno 1966 è stata proposta osservazione con atto in data 28 agosto 1989 dai signori Del Vecchio Nicola, Salzano Angelina, Del Vecchio Carmine, Del Vecchio Giuseppe, Del Vecchio Raffaele, Del Vecchio Sabato, Arnone Giuseppina, Del Vecchio Raffaele, Di Mauro Maria, Del Vecchio Amalia, Auriemma Domenico nonché opposizione con atto in data 9 novembre 1989 dalla signora Renata Forquet;

Considerato che l'atto in data 28 agosto 1989 non è un'opposizione bensì una richiesta di riesame delle limitazioni;

Considerato che l'opponente signora Renata Forquet fonda la sua opposizione sui seguenti argomenti:

a) le direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Napoli-Capodichino sono rimaste immutate rispetto a quelle indicate nel decreto ministeriale del 10 luglio 1967 per cui l'imposizione del vincolo riguarda le sole aree previste dal decreto ministeriale 16 luglio 1967;

b) l'area di proprietà della ricorrente non ha incidenza sulle direzioni di atterraggio essendo laterale rispetto alle direzioni stesse e quindi non interessata dai provvedimenti di cui agli articoli 715 e 715-*bis* della legge n. 58 del 4 febbraio 1963;

Ritenuto che: circa l'opposizione di cui alla lettera *a)* il decreto ministeriale 10 luglio 1967 decretava l'esecutività delle mappe determinanti una prima parte delle limitazioni alle costruzioni ed i mpianti nelle zone contigue all'aeroporto di Napoli-Capodichino, mentre nelle mappe aeroportuali depositate sono state definite e applicate per intero le limitazioni della legge n. 58 del 10 luglio 1963 tenuto conto anche delle particolari caratteristiche orografiche del territorio e del preminente interesse pubblico che l'aeroporto ha assunto negli ultimi anni per il vieppiù crescente traffico aereo civile.

La lieve maggiore ampiezza delle limitazioni imposte lungo le direttrici di atterraggio da questa amministrazione, rispetto a quelle a suo tempo imposte dall'Aeronautica militare con il più volte citato decreto ministeriale è determinata dalle maggiori dimensioni e minore maneggevolezza degli aerei di linea civile rispetto a quelli militari.

Circa l'opposizione di cui alla lettera *b)* questa amministrazione ha rilevato che l'area di proprietà della ricorrente corrispondente alle particelle catastali 111, 112, 7/A, 6 e gran parte della particella 114, incide nella direzione di atterraggio testata 24, nella zona compresa nei primi 300 m dal perimetro aeroportuale per cui non può essere realizzato alcun ostacolo, mentre l'area corrispondente alla particella 113 e la restante area della particella 114 ricadono nella zona interessata dalla superficie di transizione, su cui possono essere costituiti ostacoli nel rispetto delle limitazioni stabilite nel penultimo comma dell'art. 715 della legge 58 del 10 luglio 1963;

Decreta:

L'opposizione di cui in premessa è respinta per le considerazioni contenute nella premessa medesima.

Le mappe di cui sopra, relative alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Napoli-Capodichino, sòno esecutive con annotazione apposta dall'ufficio competente sulle mappe stesse.

Roma, 16 maggio 1997

Il Ministro: BURLANDO

97A5299

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 giugno 1997.

Determinazione, per l'anno 1997, delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;

Visto il regolamento adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale il 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4, per i lavoratori autonomi, che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennità spettante per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale;

Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, della predetta legge le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;

Visto l'art. 3, comma 5, di detto regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi;

Viste le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT nonché la retribuzione base di calcolo;

Considerata la necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento per l'anno 1997;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 1997, è pari a L. 2.527.822.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione

mensile prevista dall'art. 1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in cinque o sei giorni per settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1997

Il Ministro: TREU

97A5300

DECRETO 24 giugno 1997.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Ancona.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonche delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18, della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 30 dicembre 1970 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Ancona;

Vista la deliberazione del 5 giugno 1996 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Ancona, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo le proposte contenute nella deliberazione datata 5 giugno 1996 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Ancona, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1997

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES,* DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI ANCONA.

Colture	Giornate per ettaro
Grano	5
Barbabietola	12
Mais	8
Sorgo	5
Patate	15
Frutteto	50
Oliveto	25
Vigneto	40
Foraggio	7
Cavolfiore	40
Pomodoro	28
Porro	22
Orto specializzato	250
Piante porta-seme	29
Medicaio da seme	18
Cipolla	28
Girasole	5
Pisello	5
Fagiolino	6
Fagiolo borlotto	6
Spinacio	5
Orticole a pieno campo	
Fragole	225
Zucchine	28
Asparago	28
Insalata	23

(fatti salvi casi particolari riguardanti la sperimentazione e ricerca)

Allevamenti specializzati	Giornate per capo
Bovini da carne	3
Bovini da latte	8
Suini da riproduzione	5
Suini da carne	1
Galline ovaiole (per 300 capi)	3
Pollo da carne (per 300 capi)	2

97A5301

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 maggio 1997.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Casorzo d'Asti».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Malvasia di Casorzo d'Asti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Malvasia di Casorzo d'Asti»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Malvasia di Casorzo d'Asti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Malvasia di Casorzo d'Asti» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzine dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Casorzo d'Asti» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, i vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Casorzo d'Asti» provenienti da vigneti non ancora iscritti conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione nel testo modificato sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Malvasia di Casorzo d'Asti», entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Casorzo d'Asti», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione nel testo modificato e fino a tre anni a partire dalla sua data di entrata in vigore, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Malvasia di Casorzo d'Asti» i vigneti già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Malvasia di Casorzo d'Asti» in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detti vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare ai detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione nel testo modificato, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessore regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata «Malvasia di Casorzo d'Asti» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1997.

Il dirigente: ADINOLFI

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Casorzo d'Asti»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di cui all'art. 1 è riservata ai vini rossi, rosati e passiti ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale per almeno il 90% del vitigno Malvasia di Casorzo; per il complessivo rimanente possono concorrere da soli o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni Freisa, Grignolino, Barbera e varietà di uve aromatiche raccomandate o autorizzate nelle province di Asti ed Alessandria.

Art. 3.

La zona di produzine del vino di cui all'art. 1 è quella delimitata dal decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e comprende in tutto o in parte i territori dei seguenti comuni:

provincia di Asti:

Casorzo, Grana, Grazzano;

provincia di Alessandria:

Vignale Monferrato, Altavilla, Ottiglio, Grazzano, Badoglio, Olivola.

Tale zona è così delimitata:

da nord verso sud, parallelo 87,70, presso la «C» di Cascina Volverio, si segue il confine fra i comuni di Grazzano Badoglio e Ottiglio per circa 400 m (meridiano 47,4) si risale verso nord-ovest percorrendo la campestre che passa nei pressi di Cascina Polanello (q. 216) e Conceria. Arrivati al bivio presso l'attuale ultima casa dell'abitato di Grazzano Badoglio si svolta a sinistra e si prosegue verso sud arrivando sino al piazzale cimitero di Grazzano Badoglio mantenendo la campestre sulla sinistra del cimitero; a m 50 dopo il cimitero si mantiene la campestre di destra sino al fondo valle, si risale il tratto di collina sino all'incrocio della strada provinciale Grazzano Badoglio Casorzo (meridiano 46). Da tale incrocio si prosegue sulla strada comunale posta sulla destra della cappelletta votiva S. Bernardo, che scende a valle passando vicino al «2» di quota 210 sino ad arrivare in prossimità di Cascina Orto Gueiso, sita sulla destra di detta strada; a tale incrocio si svolta a sinistra, si imbocca la campestre verso sud, passante tra la Cascina Minogio (q. 213) e Cascina Valara (q. 215), si prosegue sempre verso sud (in territorio del comune di Grana) costeggiando il Rio Grana posto sulla destra, si arriva all'incrocio della provinciale Casorzo Grana. Dall'incrocio, si percorre la provinciale sino al confine comunale tra Grana e Casorzo (meridiano 46), si svolta a destra e si prosegue lungo la linea di confine comunale fra Grana Casorzo per un tratto di circa m 100, successivamente si segue la linea di confine comunale fra Casorzo e Montemagno sino al confine della provincia di Alessandria (parallelo 83,45). Si devia poi verso est seguendo la carreggiata che porta a quota 239, per risalire lungo la strada provinciale Casorzo Altavilla verso nord per circa 250 m. Si svolta a destra verso nord-est seguendo la carreggiata che tocca quota 191 e passa presso la Cascina Pratochioso; si taglia così la provinciale Casorzo Vignale, quindi si risale verso nord passando a destra di Cascina Morneto e Cascina Guera (q. 175). Dopo un leggero arco ad est nord-est, si passa tra Fonte Gisgnano e Fonte Salera, si prosegue per la strada passante vicino al «2» di q. 200, si continua verso Cascina Baldea, svoltando a destra verso valle sulla carreggiata posta a circa m 50 prima di detta Cascina. Costeggiando parallelamente il Torrente Rotaldo, per un tratto, e attraversando (in prossimità del meridiano 50) si arriva sulla strada provinciale Fons Salera-Ottiglio. Si percorre la provinciale verso nord-ovest sino all'incrocio della strada Ottiglio Casorzo, in prossimità della fornace (meridiano 49) si svolta a sinistra per Casorzo, si prosegue per circa m 200, dopodiché mantenendo la carreggiata comunale per Grazzano posta sulla destra di quota 179, la si percorre secondo la linea del torrente Rotaldo sino all'incrocio in prossimità della Cascina Binello segnata in cartina (meridiano 48). Si svolta a sinistra percorrendo la carreggiata, passante vicino alla «1» di quota 194, si passa in aderenza alla Cascina Valverio, posta sulla sinistra di detta comunale proseguendo infine sino al punto di partenza della presente descrizione, posta in corrispondenza della «C» di Cascina Valverio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1, devono rispondere a quelle tradizionali della zona e/o comunque, devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 della legge n. 164/1992 unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti e posti preminentemente in terreni argillosi calcarei, esclusi quelli di fondovalle o pianeggianti o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a mantenere le caratteristiche dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonn. 11 per ettaro di coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere riportai nei limiti di cui sopra purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate nell'ambito dell'intera circoscrizione territoriale dei comuni compresi, anche in parte, nella zona di produzione specificati nell'art. 3.

Le operazioni di spumantizzazione devono esser effettuate nell'ambito della circoscrizione territoriale delle province di Asti ed Alessandria.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino di cui all'art. 1 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.

La denominazione di origine controllata «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione dello spumante, siano effettuate nelle province di Asti ed Alessandria.

Il vino di cui all'art. 1 può essere elaborato nella tipologia passito purché le uve fresche siano state sottoposte ad appassimento sulla pianta sino a portarle ad un titolo alcolometrico minimo naturale del 15%.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosso rubino a cerasuolo (rosato);

odore, aroma caratteristico e fragrante;

sapore: dolce, leggermente aromatico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 di cui almeno il 4,5 svolto;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata «Casorzo» nella tipologia sopra descritta, all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione, che conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non superiore a 1,7 bar.

Il vino a denominazione di origine controllata «Casorzo» spumante o «Malvasia di Casorzo» spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: aromatico caratteristico;

sapore: dolce, leggermente aromatico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 di cui almeno il 6,5 svolti;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata «Casorzo» passito o «Malvasia di Casorzo» passito all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino carico;

odore: intenso, complesso, caratteristico;

sapore: dolce, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15 di cui almeno il 10% svolti;

zuccheri residui: minimo 50 g/litro;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 25 per mille.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: superiore, riserva, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È altresì vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non tendenti a trarre in inganno l'acquirente.

I vini di cui all'art. 2, qualora confezionati in recipienti di capacità inferiore a 60 litri debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale delle capacità di litri 0,375, litri 0,75, litri 1 e litri 1,5. Le bottiglie di cui trattasi debbono essere chiuse con tappo di sughero, raso o con tappo a fungo.

97A5302

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 giugno 1997.

Modificazioni al decreto ministeriale 21 aprile 1979 recante: «Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959».

IL DIRETTORE GENERALE DELLE MINIERE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le sue successive integrazioni e modificazioni;

Visti gli articoli 297, 298 e 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, «Norme di polizia nelle miniere e nelle cave» che stabiliscono la necessità di una attestazione di idoneità per i prodotti esplodenti da impiegare nelle attività estrattive;

Visto il decreto ministeriale in data 21 aprile 1979 recante «Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo» ai sensi dell'art. 687 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo n. 7 del 2 gennaio 1997, «Recepimento delle disposizioni della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile», ed in particolare gli articoli 2 e 6;

Considerata la necessità di regolamentare le procedure relative ai cambiamenti della ditta, dei luoghi e degli stabilimenti di produzione di cui al secondo comma dell'art. 3 del citato decreto ministeriale, al fine di garantire la conformità, ai fini della sicurezza, dei prodotti alle caratteristiche riconosciute;

Decreta:

Art. 1.

Dopo il quarto comma dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 21 aprile 1979, è inserito il seguente comma:

«4-*bis*. Qualora il prodotto disponga di marchio CE, alla domanda deve essere allegata, in vece degli estremi del riconoscimento da parte del Ministero dell'interno, copia autenticata dell'attestato di esame CE del tipo e della documentazione relativa alla più recente valutazione di conformità, con traduzioni ufficiali in lingua italiana».

Art. 2.

Al secondo comma dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 21 aprile 1979, è aggiunto il seguente comma:

«Qualora la comunicazione relativa al cambiamento di cui al comma precedente sia presentata da persona o società diversa dagli interessati titolari del riconoscimento di cui all'art. 2, deve essere esibita documentazione attestante l'avvenuta delega, da parte del titolare del riconoscimento, a produrre il prodotto in questione. Detta documentazione, integrata, ove occorra, da traduzione ufficiale in lingua italiana, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle parti e resa di fronte a pubblico ufficiale».

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il direttore generale: LA MONICA

97A5303

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PREFETTURA DI TRIESTE

DECRETO 9 giugno 1997.

Ripristino di cognome nella forma originaria.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/3444 del 9 maggio 1931 con il quale il cognome del sig. Giovanni Husu, nato a Prosecco (Trieste) il 24 giugno 1888 venne ridotto nella forma italiana di «Cuzzi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione anche, tra gli altri, al figlio Giovanni Husu, nato a Prosecco (Trieste) il 25 maggio 1919;

Vista la domanda presentata in data 15 aprile 1997, corredata dalla prescritta documentazione, dalle figlie di Giovanni Husu nato il 25 maggio 1919, Loredana Cuzzi cgt. Cioccarelli, nata a Belluno il 17 aprile 1945, residente a Basiglio (Milano), via Renoncino n. 8; Serenella Cuzzi cgt. Airoldi, nata a Belluno il 5 settembre 1947, residente a Milano in via A. Lamarmora n. 21 e Guja Cuzzi nata a Treviso il 13 maggio 1961, residente a Milano in via A.M. Ampere n. 61, con la quale si chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Husu», posseduto dal nonno e dal padre prima dell'emanazione del sopracitato decreto;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Visto l'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Decreta:

Il succitato decreto prefettizio è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti di:

Cuzzi Loredana cgt. Cioccarelli, nata a Belluno il 17 aprile 1945, residente in Basiglio (Milano), via Renoncino, n. 8;

Cuzzi Serenella cgt. Airoldi, nata a Belluno il 5 settembre 1947, residente a Milano in via A. Lamarmora n. 21;

Cuzzi Guja nata a Treviso il 13 maggio 1961, residente a Milano in via A.M. Ampere n. 61.

I sindaci del comune di Milano e del comune di Basiglio (Milano) sono incaricati di provvedere a quanto di competenza, di promuovere tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e della notificazione del presente decreto alle interessate.

Il presente decreto viene redatto in quattro esemplari originali (di cui uno per gli atti di questa prefettura e uno per ciascuna delle richiedenti in relazione alle esigenze del comune di residenza).

Trieste, 9 giugno 1997

Il prefetto: DE FEIS

97A5304

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 25 giugno 1997, n. **162054**.

Disposizioni applicative del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, art. 11, comma 3, in merito alla compilazione del libretto delle verifiche per i controlli periodici da parte delle A.S.L.

Al fine di consentire una migliore attività da parte delle Amministrazioni pubbliche interessate alle verifiche periodiche obbligatoriamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, l'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro per le macchine di cui all'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 può adottare le seguenti procedure.

Dopo l'avvenuta denuncia di installazione da parte dell'utente ai sensi dell'art. 11, comma 3, già citato, l'ISPESL provvede alla compilazione ed al rilascio del «Libretto delle verifiche» di cui ai modelli D, E, F, G, H e L del decreto ministeriale 12 settembre 1959, riportando nello stesso esclusivamente i dati caratteristici rilevabili della macchina o desumibili dal manuale delle istruzioni d'uso a corredo della macchina stessa.

Al fine della compilazione del suddetto libretto, l'ISPESL procede, secondo le indicazioni e precisazioni procedurali semplificate già fornite da queste Amministrazioni, ad una rilevazione dei dati caratteristici sulla macchina già in servizio e delle condizioni di installazione, funzionamento e della congruità della utilizzazione alla sua destinazione.

Successivamente a tale adempimento l'ISPESL invia copia del libretto agli organi di vigilanza territoriali per i successivi adempimenti di competenza.

Al riguardo, agli organi di vigilanza si fa presente che la disponibilità del libretto è finalizzata al miglioramento dell'espletamento di quelle verifiche che sono

obbligatoriamente previste, ma non condiziona in alcun modo l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che gli stessi organi svolgono istituzionalmente.

Le tariffe dovute all'SPESL per gli adempimenti di cui sopra restano quelle in vigore di cui al decreto Ministero della sanità 8 maggio 1996; dette tariffe sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, giusta risoluzione del Ministero finanze - Direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari - n. 397166/84 del 2 agosto 1984.

Per le macchine di cui all'art. 11, comma 3, già in servizio o messe a disposizione sul mercato dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella normale o straordinaria manutenzione o assoggettate a variazioni delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore, permane l'obbligo di denuncia all'ISPESL, comportando la modifica nuova immissione sul mercato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996. Ogni altra variazione, comprese le modifiche non rientranti nei casi sopra citati, dovrà essere comunicata tempestivamente dall'utilizzatore direttamente agli uffici territoriali di vigilanza in conformità al disposto dell'art. 16 del decreto ministeriale 12 settembre 1959.

Con esplicito riferimento all'art. 11 comma 2, p.to *a)* del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rimane in essere, secondo le procedure e le modalità previgenti di pagamento e di attestazione, l'espletamento, da parte dell'ISPESL dei servizi riferentisi a macchine immesse sul mercato o messe in servizio nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del regolamento in questione. Tale procedura permane anche nel caso in cui l'utente non si è avvalso della clausola di cui all'art. 11, comma 2, p.to *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica e per le macchine, già in uso in uno Stato dell'Unione europea, privi di dichiarazione CE di conformità e messe in servizio sul territorio italiano.

Rimangono inoltre in vigore tutte le procedure e le disposizioni previgenti inerenti le richieste di omologazione delle scale aeree ad azionamento manuale, non rientrando le stesse nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, punto *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 ed al fine di un rapido smaltimeto delle denunce di apparecchi di sollevamento materiali in giacenza presso i dipartimenti periferici dell'ISPESL, considerata la consolidata applicazione da parte dei costruttori di apparecchi di sollevamento delle disposizioni tecnico progettuali, l'ISPESL potrà definire il procedimento d'omologazione dopo aver esaminata la completezza formale della relativa documentazione - firmata da un tecnico laureato o diplomato, dipendente dell'azienda o iscritto al relativo albo professionale abilitati a norma di legge all'esercizio della professione - allegata alla denuncia in conformità alla circolare n. 77/76 del Ministero del lavoro e previdenza sociale.

Il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

Il direttore generale della Direzione generale rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
ALBERTI

Il direttore generale della prevenzione del Ministero della sanità
OLEARI

97A5338

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 1° luglio 1997, n. 7071925.

Applicazione delle norme contenute nell'art. 2, commi 117 e 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Integrazione della comunicazione di elementi informativi concernenti gli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni e i dipendenti addetti alla loro conduzione.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alle Amministrazioni centrali dello Stato
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Agli enti pubblici non economici
Ai parchi nazionali
Alle università
Agli enti di ricerca

Con lettera-circolare n. 7010974 del 3 febbraio 1997 codesta Amministrazione è stata invitata a trasmettere al Provveditorato generale dello Stato i dati, indicati nel decreto del 29 gennaio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1997), relativi agli autoveicoli in dotazione.

Al fine di consentire l'esecuzione dell'analisi tecnico-economica, prevista dall'art. 2, comma 119, della legge n. 662/1996, si rende necessario che questo Ministero acquisisca ulteriori elementi informativi e di valutazione, quali la consistenza numerica e la retribuzione dei dipendenti addetti alla conduzione degli autoveicoli stessi, nonché le spese connesse con il loro funzionamento (spese di acquisto, di gestione, di manutenzione, etc.).

Pertanto, codesta Amministrazione o ente produrrà i dati integrativi occorrenti, meglio specificati nell'unita scheda la quale, debitamente compilata, dovrà pervenire al Provveditorato generale dello Stato entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della presente.

Il Ministro: CIAMPI

Prospetto delle spese di acquisto, di gestione e di manutenzione degli autoveicoli in dotazione nonché dei costi del personale addetto al funzionamento degli stessi. Integrazione dei dati già richiesti ai sensi dell'art. 2, comma 117, della legge n. 662/1997 e del decreto interministeriale del 29 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1997).

Amministrazione o Ente ....

a) dipendenti (civili e/o militari) addetti alla conduzione degli automezzi in dotazione .... N. ....

b) retribuzione complessiva (mensile lorda) erogata ai dipendenti di cui al punto *a)* .... L. ....

c) tempo medio di utilizzo del personale conducente espresso in ore/giorno (con esclusione del tempo non connesso con l'attività di conducente) .... N. ....

d) retribuzione complessiva (mensile lorda) del personale addetto alle attività correlate alla gestione (personale amministrativo), alla manutenzione e alle riparazioni (personale tecnico) degli automezzi ...... L. ....

e) costo globale annuo (riferito al 1996) per riparazioni, manutenzione, rifornimenti, tasse automobilistiche, premio assicurativo R.C. auto, etc. .... L. ....

f) spese per utenze varie relative al 1996 (ENEL, TELECOM, etc.) connesse con il funzionamento del parco automezzi (ove non ricavabili, indicare il costo presunto annuo) .... L. ....

g) spese per fitto locali adibiti ad autorimessa, officina riparazioni, uffici automobilistici, etc., riguardanti l'anno 1996 (se sostenute) .... L. ....

h) spesa complessiva per rinnovo parco automezzi sostenuta direttamente o tramite il Provveditorato generale dello Stato nel quinquennio 1992-1996 L. ....

Note eventuali

(timbro e firma)

97A5339

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano

Si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica datato 23 maggio 1997 il dott. Mario Pescante è stato nominato presidente del Comitato olimpico nazionale italiano per il quadriennio 1997-2000.

97A5306

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito specificati è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.57/D80 del 27 giugno 1997

SEREN VITA - 20 capsule 10 mg - 018067013

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Synthelabo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.125/D81 del 27 giugno 1997

AMPI-ZOJA - 12 capsule - A.I.C. n. 022372015

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmaceutici FORMENTI S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

D.D. 800.F.1/D/S.M.80/1386 del 27 giugno 1997

È prolungata per ulteriori sessanta giorni a decorrere dal 1° luglio 1997, la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale «HEMOFIL M» - A.I.C. n. 027128014, limitatamente al lotto n. 97A06A96.

97A5307

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 luglio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1706,81
ECU	1914,36
Marco tedesco	973,21
Franco francese	288,84
Lira sterlina	2859,76
Fiorino olandese	864,73
Franco belga	47,169
Peseta spagnola	11,520
Corona danese	255,61
Lira irlandese	2604,08
Dracma greca	6,175
Escudo portoghese	9,647
Dollaro canadese	1239,06
Yen giapponese	14,930
Franco svizzero	1161,33
Scellino austriaco	138,30
Corona norvegese	233,00
Corona svedese	219,34
Marco finlandese	326,45
Dollaro australiano	1285,23

97A5405

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro - A.N.M.I.L.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1997 è stato approvato il nuovo testo dello statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro - A.N.M.I.L., ad eccezione dell'art. 35.

97A5344

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno sono vacanti i seguenti posti di ruolo di prima fascia alla cui copertura la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

sistemi giuridici comparati (settore disciplinare: N02X).

Facoltà di lingue e letterature straniere:

linguistica inglese (settore disciplinare: L18C).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5310

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COSENZA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione di giunta camerale n. 46 del 26 maggio 1997, è stato nominato conservatore del registro delle imprese della camera di commercio di Cosenza, in sostituzione del dott. Vincenzo Molinari, il dott. Nicola Bux, segretario generale.

La presente comunicazione sostituisce ad ogni effetto, la precedente.

97A5311

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 23 maggio 1997 concernente: «Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 1997 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 del 10 giugno 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 13, seconda colonna, art. 1, in corrispondenza della quotazione del franco francese, dove è scritto: «Lit. *294,855*», leggasi: «Lit. *293,855*».

97A5385

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 marzo 1997 recante: «Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 10 maggio 1995 sul Fondo di garanzia in favore delle P.M.I. nelle aree dell'obiettivo 1». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 del 10 giugno 1997).

Nel dispositivo della delibera citata in epigrafe, nella seconda colonna della pag. 25 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«Punto 8:

sostituire "*1,50*" ...»,

leggasi:

«Punto 8:

sostituire "*1,50%*" ...».

Inoltre, alla pag. 26, nell'allegato riportato nella seconda colonna, il titolo deve intendersi corretto nel senso che dove è scritto: «TESTO COORDINATO DELLE DELIBERAZIONI CIPE 10 MAGGIO 1995», leggasi: «TESTO COORDINATO DELLE DELIBERAZIONI CIPE 10 MAGGIO 1995 *E 21 MARZO 1997*».

97A5287

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 1.500